

030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 30 Conflitto positivo di competenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
-

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

modifiche e precedente normativa |blue

030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

----- precedente normativa di riferimento

Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Quando il fallimento è stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 \(Art. 9-ter. \(Conflitto positivo di competenza\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 30 Conflitto positivo di competenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 30 Conflitto positivo di competenza 1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'

.....

030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- **Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello**

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA